



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 2: FINANZIARIO

DETERMINAZIONE NR. 352 DEL 29/09/2020

OGGETTO: APPROV. LISTA DI CARICO DEL III LOTTO DI CIRCA HA 50  
RELATIVA AI CANONI DI NATURA ENFITEUTICA DEI TERRENI  
ALLODIALI (LIVELLI) EX CIVICI, DI QUELLI LEGITTIMATI ORA ALLODIALI,  
E DI QUELLI ANCORA CIVICI, PER GLI ANNI 2015-2019 E L'ANNUALITÀ  
IN CORSO 2020

REGISTRO GENERALE NR.1123



## COMUNE DI ANACAPRI

### Determinazione nr. 352

**Oggetto: APPROV. LISTA DI CARICO DEL III LOTTO DI CIRCA HA 50 RELATIVA AI CANONI DI NATURA ENFITEUTICA DEI TERRENI ALLODIALI (LIVELLI) EX CIVICI, DI QUELLI LEGITTIMATI ORA ALLODIALI, E DI QUELLI ANCORA CIVICI, PER GLI ANNI 2015-2019 E L'ANNUALITÀ IN CORSO 2020**

### IL RESPONSABILE

Visto l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la Legge n° 1766/1927;

Visto il R.D.L. n° 332/1928;

visto l'art. 66 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977, con il quale sono state trasferite alla Regione tutte le funzioni amministrative relative agli usi civici;

Visto l'art. 78 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977, secondo cui Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione le funzioni amministrative in materia di vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico;

Vista la L.R. n° 11/1981;

Vista la legge n. 142/90 e la legge 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il vigente Statuto dell'Ente ed il regolamento generale delle entrate;

Visto il D. L.vo n° 267/2000;

Premesso che il Comune di Anacapri- a seguito dell'analisi e della verifica dell'Inventario Regionale nel quale sono contenuti i dati relativi ai beni civici ed alle terre c.d. "legittimate" (gravate da canoni di natura enfiteutica) - ha constatato che nel proprio territorio comunale vi sono beni civici (*in Demani aperti*) e terre c.d. "legittimate e/o quotizzate" (o

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

“allodializzate”) gravate da canoni (livelli) di natura enfiteutica (*in Demani chiusi*);

che tali beni, dal 1927 ad oggi, sono stati individuati e regolamentati da Atti e Provvedimenti Giuridici emanati dalle Autorità preposte in ottemperanza alla L. n. 1766 del 16/06/1927 e del relativo Regolamento di attuazione n.332 del 26/02/1928, nonché conformemente alle successive disposizioni di legge (nazionali e regionali) promulgate in materia di usi civici;

che, nel corso dei passati decenni, le terre gravate dal vincolo di “Uso Civico” sono state oggetto di usurpazioni, occupazioni abusive nonché di compravendite tramite atti notarili, che - in quanto sprovviste dell’autorizzazione preventiva del Commissario per la Liquidazione degli Usi civici o della Regione Campania ex art. 12, comma 2, legge 1766/1927 - sono inidonee a produrre validi effetti giuridici;

che i terreni ancora civici, rientrando nella nozione di proprietà pubblica – come sottolineato dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo, Rassegna dell’attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo, n. 2/2006, *infra* pag. 31 –, sono inalienabili e non usucapibili, mentre gli usi civici ivi risultanti sono imprescrittibili;

che l’art. 2 della L.R. n. 11/1981 così dispone: “... *la Giunta regionale su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, provvede, nel pieno rispetto delle funzioni di competenza statale, alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni, alla destinazione delle terre d’uso civico, alle nomine dei periti istruttori, alla concessione della legittimazione, alla reintegra dei terreni, alla concessione in enfiteusi, alla trasformazione in enfiteusi perpetua, alla ridevoluzione delle terre, all’autorizzazione ad alienare, al mutamento di destinazione, all’affranco dei canoni, allo svincolo di capitali, all’approvazione delle conciliazioni ...*”;

che quanto dettato dal comma 7 dell’art. 2 della legge 11/1981 secondo cui “*la Giunta Regionale [...] provvede, nel pieno rispetto delle funzioni di competenza statale, [...] all’affranco dei canoni*” fa esclusivo riferimento ai canoni imposti con le ordinanze di quotizzazione adottate ai sensi degli articoli 19 e 20 della Legge 1766/1927 (come confermato dal successivo art. 21 secondo cui la locale cattedra di agricoltura - ora Regione - deve accertarne le migliori eseguite);

che, sempre con riferimento al comma 7 dell’art. 2 della legge 11/1981, “*nel pieno rispetto delle funzioni di competenza statale*” passate dallo Stato alle Regioni con il DPR 616/1977 non erano di certo incluse le affrancazioni dei canoni diversi da quelli imposti con le quotizzazioni

post 1927, affrancazioni che erano già (e restano) di competenza dei rispettivi Comuni;

che nel territorio comunale non vi sono comunque quotizzazioni adottate ai sensi degli articoli 19 e 20 della Legge 1766/1927 e quindi in nessun caso occorrerà coinvolgere la Regione Campania per le operazioni di affrancazione;

che con deliberazione di C.C. n. 5 del 07/03/2018, modificata con deliberazione di C.C. n. 2 del 30/01/2019 è stato approvato il Regolamento dei criteri di calcolo dei canoni di natura enfiteutica gravanti sui terreni allodiali, legittimati ora allodiali e ancora civici e della relativa affrancazione e definito l'iter procedurale da seguire per l'affrancazione dei canoni; (diversi da quelli imposti con le quotizzazioni post 1927);

che con deliberazione di C.C. n. 10 del 26/04/2018 è stata consentita l'affrancazione dell'enfiteusi, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge 16/06/1927 n. 1766 su richiesta di parte e conferito mandato alla Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di determinare l'importo di affrancazione e di adottare tutti gli atti conseguenti;

che la registrazione, trascrizione e voltura catastale compete al Comune col tramite dei propri incaricati, anche se la spesa resta a carico dell'affrancante;

- che il provvedimento di affrancazione non pregiudica eventuali diritti di terzi sui terreni interessati;

Considerato che, in esecuzione della volontà di questa Amministrazione Comunale di pervenire ad una corretta gestione del patrimonio comunale, con Determinazione del Settore Finanze -n. 53 del 19/02/2018, e disciplinare sottoscritto in data 23 Febbraio 2018, è stato affidato specifico incarico al Geom. Giuseppe MOSCILLO nato a Sant'Angelo dei Lombardi il 09/02/1965, residente a Rocca San Felice (AV) in Via San Nicola n.20, tel. & fax 0827/45102 - cell. 347/9830697 - e-mail:[geom.moscillo@gmail.com](mailto:geom.moscillo@gmail.com) - Pec [giuseppe.moscillo@geopec.it](mailto:giuseppe.moscillo@geopec.it) - CF: MSCGPP65B09I281X - P. IVA 02347460640, iscritto all'Albo Professionale dei Geometri della Provincia di Avellino al n. 2988;

che il tecnico incaricato ha provveduto ad effettuare le operazioni di natura storico-giuridica e tecnica, che si approvano, consistenti in:

- Predisposizione della lista di carico dei canoni calcolati secondo le direttive dettate con Delibera di Consiglio Comunale n. **5 del 07/03/2018** e successive mm.ii.

- Atteso che è intendimento dell'Amministrazione Comunale, attuare le procedure disposte dalla L. 1766/1927 e dalla L.R. 11/1981 e s.m.i. in materia di usi civici per la determinazione dei canoni di natura enfiteutica, delle affrancazioni e degli oneri connessi;
- Premesso che la qualificazione giuridica del diritto costituito con la quotizzazione anteriore al 1927 e con la legittimazione si rileva dal dettato dell'art. 24 della L. 1766/1927: trattasi, in realtà, di un rapporto nel quale predominano, sotto ogni aspetto, particolari caratteri nettamente pubblicistici; Il carattere di specialità e di pubblicità sono evidenziati dal particolare vincolo della destinazione del capitale di affrancazione ad un interesse pubblico (art. 24 L. 1766/1927 in riferimento ai canoni imposti con la legittimazione e con tutte le quotizzazioni, anche quelle precedenti al 1927), qual è quello della realizzazione di opere permanenti di interesse generale della popolazione; altro elemento che rivela l'intenzione del legislatore di garantire un equivalente interesse pubblico nonostante la liquidazione dell'uso civico, è il criterio di determinazione del capitale del canone (art. 10 L. 1766/1927); questo deve corrispondere al valore del fondo ed è, quindi, nettamente superiore a quello previsto dalla legge 607 del 1966 (sulle enfiteusi private), che lo stabilisce in una somma pari a 15 volte il valore del canone, calcolato in base al reddito dominicale;
- Vista l'Ordinanza del Tribunale di Potenza del 29/03/2007 secondo cui, relativamente a canoni imposti su terreni ora allodiali (ex civici) e provenienti da quotizzazioni precedenti al 1927, si ha che *“il mancato pagamento del canone protrattosi per un periodo ultraventennale non comporta l'usucapione a favore dell'enfiteuta, ma solo la prescrizione quinquennale (nella specie, comunque, non dedotta con l'opposizione all'esecuzione) del debito per le annualità scadute”*; in tale Ordinanza si arriva a definire le quotizzazioni precedenti al 1927 come delle vere e proprie enfiteusi proprio in base alla considerazione che l'imposizione a tempo

indeterminato del canone annuo è incompatibile con l'essenza stessa della proprietà, riconfermando l'esistenza della *“obbligazione di corrispondere il canone annuo a favore del Comune, senza limite temporale, fino all'eventuale affrancazione”* ai sensi dell'art. 32 del R.D. 03/12/1808 e s.m.i.;

Scongiurata l'avvenuta prescrizione dei canoni per la mancata riscossione per oltre un ventennio;

Dedotto che alla luce di quanto finora evidenziato occorre avviare con urgenza e celerità l'emissione dei ruoli ovvero delle liste di carico relative al recupero dei canoni arretrati ed implementare le procedure necessarie per poter far fronte alle probabili istanze di affrancazione che gli aventi diritto potrebbero decidere di inoltrare a questo Ente;

Considerato che - provenienti dall'Inventario Regionale – sono stati acquisiti agli atti di questo Comune i seguenti documenti sanzionati con R.R. e D.D. di:

- Ordinanza di Legittimazione del 25/10/1911 sanzionata con il R.R. D.D. 19/11/1911;
- Ordinanza di Legittimazione del 05/10/1912 sanzionata con il R.R. D.D. 20/11/1912;
- Ordinanza di reintegra del 17/10/1911;
- Ordinanza di reintegra del 14/11/1911;

che da una prima fase di accertamento degli elaborati sopra-descritti si evince il posizionamento degli attuali terreni allodiali e di quelli ancora civici del comune di Anacapri, per un totale di 243 ettari, 35 are, 13 centiare , oltre ettari 140, are 39, centiare 66 di categoria A;

Visto l'art. 32 del Regio Decreto 03/12/1808 (istruzioni per l'esecuzione della Legge 01/09/1806) secondo cui: *“I cittadini concessionari, qualunque sia stato il modo di divisione, saranno*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

*riguardati come padroni delle quote loro spettate, e godranno di tutta la pienezza del dominio e della proprietà, con farne liberamente uso, salve le eccezioni espresse nell'articolo precedente. Saranno però tenuti alla corresponsione del reddito, e si darà luogo alla devoluzione dei fondi concessi pel reddito non pagato per un triennio";*

Considerato che è stato costituito lo stato generale delle ditte enfiteutiche e l'aggiornamento dell'elenco delle ditte occupanti i terreni ancora civici;

che nell'allodializzazione (o privatizzazione) dei terreni ex demaniali ai sensi all'art. 10 della Legge 1766/1927 ed all'art. 26 del R.D. 332/1928, è stato imposto un canone di natura enfiteutica che si reputa perenne in quanto il relativo capitale di affrancazione è vincolato dall'art. 24 della L. 1766/27 alla realizzazione di opere di pubblico interesse;

che i canoni che vengono corrisposti in base all'art. 10 della L. 1766/1927 ed alla L. 01/09/1806 non sono frutto di libera intesa pattizia (come nell'enfiteusi "privata" disciplinata dal Codice Civile) in quanto il canone è rapportato unicamente al valore del terreno;

che l'assenza di un rapporto enfiteutico riconducibile a quello disciplinato dal Codice Civile è palese atteso che trattasi di enfiteusi atipiche e di diritto pubblico;

Visto il Parere n. 18 del 20/07/2006 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, che sottolinea l'obbligatorietà per i Comuni di riscuotere i canoni di natura enfiteutica ex L. 1766/1927, ribadendo che tali canoni e livelli *"nell'Italia meridionale derivano dalla allodiazione di antiche proprietà collettive che, come tali, godono della imprescrittibilità nonché della inalienabilità e della inusufruttibilità"*;

Preso atto che detti canoni sono di *"natura enfiteutica"* e non *"enfiteutici"*, e, conseguentemente Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

soggetti soltanto alla legge 01/09/1806, alla legge speciale n. 1766 del 16/06/1927 ed al Regio Decreto n. 332 del 26/02/1928, con esclusione espressa dell'applicabilità della disciplina civilistica;

Considerato che altresì il già citato Parere n. 18 del 20/07/2006 della Corte dei Conti chiarisce che non è applicabile ai predetti usi civici la L. n. 16 del 29/01/1974 ovvero gli enti locali non possono ritenersi facoltizzati a rinunciare alla riscossione di canoni, censi, livelli o altro del genere di cui siano titolari;

Dato atto che l'Amministrazione comunale di Anacapri ha interesse a risolvere le problematiche connesse ai beni civici in applicazione della L. 1766/1927 e della L.R. 11/1981 e s.m.i.;

che gli utenti interessati, accedendo al bando per l'affrancazione dei canoni ed utilizzando la modulistica che sarà messa a disposizione presso l'ufficio preposto, potranno estinguere definitivamente il gravame da usi civici riveniente da atti e provvedimenti giuridici che risalgono al lontano 1811, così come riportati nell'inventario regionale; in caso contrario si procederà secondo le disposizioni di legge in materia;

Premesso che in caso di usurpazione (terreni civici arbitrariamente occupati) è dovuto un canone di occupazione del patrimonio indisponibile (terre civiche) del Comune in quanto i terreni sono tutt'ora demaniali, come tra l'altro confermato dall'art. 46 del R.D. 332/1928 (regolamento di attuazione della L. 1766/1927): *"Quando le rendite delle terre non bastino al pagamento delle imposte su di esse gravanti ed alle spese necessarie per la loro amministrazione e sorveglianza, il comune e l'associazione agraria potrà, per sopperirvi, imporre agli utenti un corrispettivo ..."*;



- Visto il punto 8 dell'art. 32 della Legge 724 del 23/12/1994 (finanziaria 1995), che impone: "*A decorrere dal 1° gennaio 1995 i canoni annui per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni sono, in deroga alle disposizioni di legge in vigore, determinati dai comuni in rapporto alle caratteristiche dei beni, ad un valore comunque non inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali*";
- Visto il DL 507/1993 (TOSAP), il DL 446/1997 (COSAP) e la Legge 448/1998 (COSAP);
- Vista la Sentenza della Cassazione n. 11993 dell'08/08/2003 secondo cui è legittimo imporre la Tosap sui terreni gravati da uso civico (arbitrari occupatori);
- Vista la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 238/1936 in base alla quale "*verificatosi un fatto violatore delle norme di pubblico e sociale interesse ed operante quale una condizione risolutiva, e cioè verificandosi **il mancato pagamento del canone per un triennio**, ... la conseguenza caratteristica e fondamentale è che le quote ritornano di diritto, ope legis et sine ministerio iudicis, al demanio comunale, il cui diritto è perfetto, non appena insorge uno dei fatti ritenuti lesivi delle finalità sociali della quotizzazione*";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 5 del 07/03/2018 e successive mm.ii. approva il Regolamento Per Affrancazione Dei Livelli Ed Aggiornamento Dei Canoni:
- all'art. 6 a1, 6 b1 e 7a è stato fissato il calcolo per il canone di natura enfiteutica gravante sui terreni allodiali (ex civici) e civici pari ad € 4.955,00 arrotondato ad € 5.000,00/20 = € 250,00 ( duecentocinquanta //00) ad ettaro annui per i terreni agricoli, rappresentato da un ventesimo (1/20) della qualità predominante BOSCO CEDUO; si fa riferimento al V.A.M. pubblicato sul bollettino ufficiale della REGIONE CAMPANIA, Decreto Dirigenziale n. 36 del 02/03/2017;
  - all'art. 6 a2 e 6 b2 è stato fissato il canone di natura enfiteutica gravante sui terreni allodiali (ex civici) e civici pari ad € 300,00 (trecento//00) ad ettaro annui per i terreni edificati/edificabili;
  - rivalutazione canone terreni agricoli:

il valore del canone annuale aggiornato per le annualità successive al 02/03/2017  
all'annualità in corso è di € 254,75 arrotondato ad € 250,00 utilizzando i coefficienti  
ISTAT .

- rivalutazione canone terreni edificati/edificabili:

il valore del canone annuale aggiornato per le annualità successive al 02/03/2017  
all'annualità in corso è di € 305,70 arrotondato ad € 300,00 utilizzando i coefficienti  
ISTAT .

- **all'art. 7a è stato fissato che i canoni annuali ed il capitale di affrancazione saranno ridotti del 30% per chi concluderà l'affrancazione entro 90 giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento dei canoni;**
- sono state impartite direttive al Responsabile dell'Ufficio Settore Finanze / Ufficio Patrimonio dott.ssa Adele Ipomea per l'approvazione della lista di carico dei canoni;
- sono state date direttive al Responsabile dell'Ufficio Settore Finanze / Ufficio Patrimonio dott.ssa Adele Ipomea di porre in essere tutto quanto necessario per la riscossione ordinaria e coattiva dei canoni di natura enfiteutica, compreso l'approvazione della bozza di avviso di pagamento bonario e della successiva ingiunzione fiscale;

Ritenuto necessario approvare la lista di carico per la riscossione dei predetti canoni anticipati di  
natura enfiteutica, che dovrà avvenire mediante notifica della richiesta di pagamento, per gli  
anni 2015-2016-2017-2018-2019 e l'annualità in corso 2020, come da tabella allegata;

Considerato che il Comune utilizza sistemi informativi automatizzati;

che il comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 ha introdotto il principio della validità degli  
atti amministrativi prodotti con mezzi elettronici, ed il principio della sostituibilità della  
firma autografa con quella elettronica;

che il comma 2 dell'art. 15 della L. 59/1997 ha ribadito il principio della validità e della

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive  
norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

rilevanza giuridica dei documenti prodotti da sistemi informativi automatizzati;

che il comma 87 dell'art. 1 della Legge n. 549/1995 prevede che - nel caso in cui gli avvisi di pagamento, liquidazione e/o accertamento relativi ad entrate pubbliche siano prodotti da sistemi informativi automatizzati - la prevista firma autografa da apporre sugli stessi possa essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile; la medesima norma di legge prevede che "il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati" siano "indicati in apposito provvedimento di livello dirigenziale";

Constatato che il mancato pagamento del canone per un triennio comporta la reintegra dei terreni al demanio comunale (art. 32 R.D. 03/12/1808 - Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 238/1936);

Visti gli articoli 633 e 639 del Codice Penale in tema di occupazione abusiva di suolo pubblico;

Visto l'art. 2043 (Risarcimento per fatto illecito) del Codice Civile secondo cui: "*Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno*";

Visto il Regolamento Generale delle Entrate di questo Ente;

Ritenuta regolare la pratica sotto il profilo tecnico e contabile;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni sopra esposte:

- 1- di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2- di dare atto che i criteri e le modalità per il calcolo dei canoni di natura enfiteutica in questione sono quelli adottati nel Regolamento Per Affrancazione Dei Livelli Ed Aggiornamento Dei Canoni con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 07/03/2018, modificata con deliberazione di C.C. n. 2 del 30/01/2019

(CANONE ANNUO A MQ DEFINITIVO)

- Terreni Agricoli (Canone = € 0.025/Mq annui; quindi: Importo dovuto = Canone annuo x 5+1=6 anni x Superficie x Quota di proprietà);
  - Terreni edificati o edificabili (Canone = € 0.03/Mq annui; quindi: Importo dovuto = Canone annuo x 5+1=6 anni x Superficie x Quota di proprietà);
  - **I canoni annuali ed il capitale di affrancazione saranno ridotti del 30% per chi concluderà l'affrancazione entro 90 giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento dei canoni.**
- 3- di approvare la lista di carico del III lotto di circa ettari 50 dei canoni di natura enfiteutica ad oggi non affrancati come da tabella allegata, attualizzati secondo i criteri e le modalità menzionati in premessa, in conformità ai criteri di cui alla Legge 01/09/1806, alla Legge 1766/1927 e successive, per favorire l'interesse pubblico della collettività;
  - 4- di dare atto che i suddetti canoni dovranno essere richiesti per gli anni dal 2015 al 2019 e l'annualità in corso 2020;
  - 5- di prendere atto che la riscossione dei suddetti canoni di natura enfiteutica dovrà avvenire mediante notifica, a cura dell'Ente, della richiesta di pagamento con raccomandata A/R;
  - 6- di sostituire la firma autografa del Responsabile del Settore Finanze / Ufficio Patrimonio sugli avvisi di pagamento relativi ai canoni arretrati anni 2015-2016-2017-2018-2019 e l'annualità in corso 2020 con il nominativo a stampa de: "IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - RESPONSABILE SETTORE FINANZE, UFFICIO PATRIMONIO – dott.ssa Adele Ipomea";
  - 7- al fine di cui ai due precedenti punti, di attestare che le fonti dei dati utilizzate per l'elaborazione degli avvisi e degli atti sono le banche dati in possesso dell'Amministrazione Comunale, del Commissariato agli Usi Civici di Napoli, dell'Archivio Usi Civici della Regione Campania, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia del Territorio di Napoli, dall'IFEL (ex Anci-Cnc), di Poste Italiane S.p.A.;

- 8- di prevedere che gli importi richiesti andranno versati entro sessanta giorni dalla data di notifica della richiesta di pagamento;
- 9- di richiedere all'arbitrario occupatore, in caso di mancato pagamento del canone annuale di occupazione, l'indennizzo di occupazione ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile;
- 10- che in caso di mancato versamento, la somma dovuta, con l'aggiunta di interessi moratori e delle spese accessorie, verrà riscossa tramite ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910 (o altro) e conseguenti procedure esecutive.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZE  
UFFICIO PATRIMONIO  
(dott.ssa Adele Ipomea)**



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 1147**

Settore Proponente: **SETTORE 2: FINANZIARIO**

Ufficio Proponente: **Finanziario**

Oggetto: **APPROV. LISTA DI CARICO DEL III LOTTO DI CIRCA HA 50 RELATIVA AI CANONI DI NATURA ENFITEUTICA DEI TERRENI ALLODIALI (LIVELLI) EX CIVICI, DI QUELLI LEGITTIMATI ORA ALLODIALI, E DI QUELLI ANCORA CIVICI, PER GLI ANNI 2015-2019 E L'ANNUALITÀ IN CORSO 2020**

Nr. adozione settore: **352** Nr. adozione generale: **1123**

Data adozione: **29/09/2020**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data 29/09/2020

Il Responsabile di Settore

Adele Ipomea

## Visto Contabile

Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data 29/09/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.